

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2023
622/2023/R/COM

REVISIONE DELLE MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEI BONUS SOCIALI E MODIFICHE
ALLA DELIBERAZIONE 63/2021/R/COM

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1278^a riunione del 28 dicembre 2023

VISTI:

- il Regolamento UE/2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i.;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129, recante "Misure urgenti in materia di energia" (di seguito: legge 129/2010);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e, in particolare, l'articolo 60;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge di Bilancio 2018);
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", (di seguito: legge di Bilancio 2023);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come da ultimo modificato dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 (di seguito: Codice della *privacy*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

- il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-bis (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha soppresso l'Agenzia Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11);
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto-legge 115/22 o c. d. decreto Aiuti bis);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e successive modifiche e integrazioni (di seguito: d.P.C.M. 159/13);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016, recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato" (di seguito: d.P.C.M. 13 ottobre 2016);
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di

- energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute” (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 dicembre 2016);
 - il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 497 del 31 dicembre 2019, di approvazione del [vigente] modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito: DSU) ai fini ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione;
 - il decreto interdirigenziale 14 settembre 2009, n. 70341;
 - il decreto 18 maggio 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito DM 18 maggio 2023);
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06;
 - la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08;
 - la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 350/2012/R/eel;
 - la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIBEG);
 - la deliberazione dell’Autorità, 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com e, in particolare, l’Allegato A recante “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o gas distribuito a mezzo di reti urbane”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: Bolletta 2.0);
 - la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr, “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” e il relativo Allegato A (di seguito: TICSI);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 772/2017/A;
 - la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas;
 - la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;

- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com, e s.m.i., con particolare riferimento all’Allegato A, recante il “Regolamento di funzionamento del Portale offerte di cui all’articolo 1, comma 61 della legge 124/2017”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 227/2018/R/idr, recante “Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati”;
- la deliberazione 7 giugno 2018, 320/2018/E/idr, recante “Obblighi di comunicazione a carico delle imprese del sistema idrico per l’implementazione dell’anagrafica territoriale del servizio idrico integrato, anche ai fini dell’applicazione del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati”;
- la deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, recante “Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del Codice di condotta commerciale”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 712/2018/R/com (di seguito: deliberazione 712/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr, e il relativo Allegato A recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato” (REMSI);
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2019, 499/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 14 gennaio 2020, 3/2020/R/idr, recante “Modifiche al testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l’articolo 57-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 gennaio 2020, 13/2020/A, recante “Approvazione della Convenzione tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani per l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus sociali nazionali (SGAte) e per lo sviluppo delle ulteriori attività in materia di bonus sociali nazionali previste dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 gennaio 2020, 14/2020/R/com, recante “Avvio di procedimento per l’attuazione di quanto previsto in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157” (di seguito: deliberazione 14/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com, recante “Approvazione del regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato aggiornato”;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2020, 523/2020/A, recante “Disposizioni alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) per la proroga della Convenzione con Poste Italiane S.p.A.”;

- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 585/2020/R/com, recante “Disposizioni in merito all’accreditamento dei gestori idrici al Sistema Informativo Integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre, 595/2020/R/com, recante “Aggiornamento, dall’1 gennaio 2021, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali” (di seguito: deliberazione 595/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com) e i relativi Allegati A, B, C e D come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2021, 223/2021/R/com (di seguito: deliberazione 223/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 343/2021/A, recante “Approvazione della proposta di "Progetto Clienti Indiretti bonus gas 2021-2022” e della proposta di “Aggiornamento del Progetto per le attività relative al sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali” approvato con deliberazione dell’Autorità 528/2019/E/com, presentate dalla Società Acquirente unico S.p.A. ai sensi della deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 366/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2021, 200/2021/R/gas, recante “Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per la stipula di una nuova convenzione con Poste Italiane S.p.A. per il servizio di erogazione materiale del bonus sociale gas ai clienti domestici indiretti”;
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A recante “Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: deliberazione 2/2022/A);
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 106/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2022, 188/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 380/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 8 novembre 2022, 554/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 637/2022/R/com (di seguito: deliberazione 637/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2022, 651/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 717/2022/R/com, recante “Approvazione della proposta di "Progetto clienti indiretti bonus gas 2023-2025" presentata dalla Società Acquirente Unico S.p.A. ai sensi della deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com”;
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 611/2022/R/com, con cui è stato avviato il procedimento per la revisione delle modalità di determinazione

- dell'ammontare dei bonus sociali elettricità e gas (di seguito: deliberazione 619/2022/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/com con cui sono stati aggiornati i valori dei bonus sociali per il primo trimestre 2023 e adottate disposizioni urgenti in merito al bonus elettrico e gas (di seguito: deliberazione 735/2022/R/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2023, 13/2023/R/com (di seguito: deliberazione 13/2023/R/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2023, 23/2023/R/com;
 - la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2023, 83/2023/R/com;
 - la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2023, 134/2023/R/com con cui sono stati aggiornati i valori dei bonus sociali per il secondo trimestre 2023;
 - la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2023, 153/2023/R/com;
 - la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2023, 194/2023/R/com;
 - la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
 - la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 358/2023/R/com;
 - la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 362/2023/R/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2023, 429/2023/R/com (di seguito: deliberazione 429/2023/R/com);
 - il documento per la consultazione 9 giugno 2020, 204/2020/R/com, recante "Orientamenti in materia di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali nazionali (Decreto-legge 124/19)" (di seguito: consultazione 204/2020/R/com);
 - il documento per la consultazione dell'Autorità 29 novembre 2022, 646/2022/R/com (di seguito: documento per la consultazione 646/2022/R/com);
 - la determina 20 luglio 2021, 6/2021 – DACU;
 - la determina 24 gennaio 2022, 2/2022 – DACU;
 - il Parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 17 dicembre 2020, n. 279 (di seguito: Parere 279/2020);
 - il Comunicato dell'Autorità 20 settembre 2023, recante "Bonus sociale idrico: casi di nuclei familiari non serviti da rete idrica" (di seguito: Comunicato 20 settembre 2023).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 affida all'Autorità, tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in

materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di contemperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;

- il decreto-legge 201/11, trasferendo all’Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, previste dal decreto-legge 70/11 per l’Agenzia Nazionale di Vigilanza delle Risorse Idriche, ha precisato che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- nell’Allegato A alla deliberazione 2/2022/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2022-2025, l’Autorità ha previsto, tra l’altro, di “Rafforzare le tutele per i consumatori in condizioni di disagio (OS2)”, perseguendo l’obiettivo di “garantire una maggiore sostenibilità economico-sociale dei servizi, specie per i consumatori in disagio socio-economico, mediante l’aumento dell’efficacia degli strumenti di tutela e, in ultima istanza, del numero di aventi diritto effettivamente tutelati”.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 il Governo, dando attuazione all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha adottato misure di tutela a favore dei clienti vulnerabili, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: bonus sociale elettrico) e in gravi condizioni di salute (di seguito: bonus sociale elettrico per disagio fisico);
- il decreto-legge 185/08 ha esteso la previsione della compensazione della spesa per le famiglie in stato di disagio economico anche alle forniture di gas naturale, incluse quelle condominiali (di seguito: bonus sociale gas) e ha introdotto un trattamento differenziato per le famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e il decreto-legge 185/08 hanno individuato nell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito: ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, lo strumento per individuare i nuclei familiari in situazione di effettiva vulnerabilità economica che, in quanto tali, sono titolati ad accedere al bonus sociale elettrico e al bonus sociale gas;
- il decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011 ha individuato le apparecchiature terapeutiche alimentate a energia elettrica per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
- il d.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio economico sociale (di seguito: bonus sociale idrico) e ha

- previsto che l’Autorità provveda a disciplinare le condizioni di disagio economico sociale che consentono all’utente, o nucleo familiare, di accedere al predetto bonus in base all’indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati e a definire le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del medesimo bonus;
- il DM 29 dicembre 2016 ha disposto che, a partire dall’anno 2020 e con cadenza triennale, l’Autorità aggiorni il valore soglia dell’ISEE di accesso ai bonus sociali nazionali regolati dall’Autorità medesima sulla base del valor medio dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento;
 - l’articolo 1-*bis* del decreto-legge 105/10 ha dato luogo alla costituzione del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A (di seguito anche: Gestore del SII);
 - l’articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19 ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali, prevedendo, tra l’altro:
 - al comma 5, che:
 - ✓ a decorrere dal 1 gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale, di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all’articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui ISEE in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente;
 - ✓ l’Autorità, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali, definisca le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito: INPS) al SII;
 - ✓ l’Autorità definisca, altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l’erogazione delle compensazioni;
 - al comma 6, che l’Autorità stipuli un’apposita Convenzione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (di seguito: ANCI) al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali e la gestione dei medesimi bonus i cui beneficiari non risultino identificabili attraverso procedure automatiche.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 63/2021/R/com l’Autorità, tenuto conto degli elementi emersi nell’ambito della consultazione 204/2020/R/com, ha definito le nuove modalità applicative del regime di riconoscimento automatico delle tre agevolazioni (bonus sociale elettrico, gas e idrico per disagio economico) articolando le disposizioni in diversi Allegati;

- in particolare, per quanto di interesse del presente provvedimento, nell'Allegato A sono state disciplinate le disposizioni in materia di ammissione, riconoscimento e corresponsione dei bonus, nell'Allegato B le disposizioni al SII ai fini dell'identificazione delle forniture elettriche e di gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta, nell'Allegato C le disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa sostenuta dagli utenti domestici in condizioni di disagio economico e nell'Allegato D le modalità di riconoscimento del bonus per i clienti che versano in gravi condizioni di salute, disposizioni, queste ultime, rimaste nella sostanza invariate rispetto alla disciplina articolata nel TIBEG che prevedeva che fosse il cittadino a presentare la domanda di bonus sociale presso i Comuni o CAF abilitati ai fini del successivo ottenimento;
- con la successiva deliberazione 223/2021/R/com, tenuto conto del Parere 279/2020 espresso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dal decreto-legge 124/19, sono state definite le modalità tecniche per la trasmissione da parte dell'INPS al SII dei dati personali tratti dalle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (di seguito: DSU) dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico, limitatamente ai dati strettamente necessari al riconoscimento automatico dei bonus sociali;
- con la deliberazione 619/2022/R/com è stato avviato un procedimento per la revisione delle modalità di determinazione dell'ammontare relativo ai diversi profili di bonus, con riferimento al bonus sociale elettrico per disagio economico e al bonus sociale gas, sulla base dei dati resi disponibili dal SII in relazione ai consumi effettivi dei titolari di bonus e in modo da tenere conto della volatilità dei prezzi;
- con il successivo documento per la consultazione 646/2022/R/com, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti in merito alla revisione urgente delle modalità e della frequenza di determinazione dell'ammontare dei bonus sociali per l'energia elettrica e il gas a partire da gennaio 2023 prospettando, in particolare, i seguenti interventi regolatori:
 - la revisione della frequenza di determinazione dell'ammontare dei bonus sociali gas, sia con riferimento al cosiddetto "bonus base", sia alla componente integrativa CCI, in relazione alle nuove modalità di determinazione del prezzo di tutela gas assunto come riferimento per il medesimo settore;
 - l'aggiornamento dei consumi di riferimento dei diversi "profili" utilizzati per il dimensionamento dei bonus sociali, in relazione alla disponibilità di dati sui consumi medi effettivi dei titolari di tali bonus resi disponibili dal SII;
 - la revisione delle modalità di determinazione del "bonus base", attualmente stabilite dall'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e sospese in relazione al rafforzamento del bonus sociale disposto a partire dal quarto trimestre 2021;
- con la deliberazione 735/2022/R/com, l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni della legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 17 e 18) e a una parte

delle proposte avanzate nel richiamato documento per la consultazione 646/2022/R/com; in particolare, ha proceduto a rideterminare i consumi di riferimento utilizzati per la determinazione dell'ammontare *pro-die* sulla base dei dati medi, per ciascun profilo, resi disponibili dal SII e richiamati nel sopraddetto documento per la consultazione 646/2022/R/com, allo scopo di assicurare l'obiettivo di utilizzare nel miglior modo le risorse messe a disposizione dal Bilancio dello Stato e di tenere conto delle osservazioni contrarie delle Associazioni dei consumatori, adottando gradualità in tale rideterminazione;

- nello specifico, per il 2023, ha previsto di adottare consumi di riferimento intermedi tra quelli previgenti e quelli richiamati nel documento per la consultazione 646/2022/R/com, rinviando a un successivo intervento il completamento del percorso di rideterminazione dei consumi di riferimento;
- in relazione alle osservazioni ricevute in esito alla consultazione, ha altresì rinviato la modifica delle modalità di determinazione dei “bonus base” di cui all'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, procedendo al riproporzionamento di tali “bonus base” rispetto ai nuovi livelli di consumo di riferimento adottati per i diversi profili.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al fine di dar seguito ai temi illustrati nel documento per la consultazione 646/2022/R/com e a quanto anticipato nella deliberazione 735/2022/R/com, relativamente ai consumi dei profili tipo sottostanti al calcolo del bonus, si è reso necessario modificare i riferimenti alla spesa del servizio di maggior tutela utilizzata per la quantificazione dei bonus sociali in vista della cessazione del medesimo regime, prevedendo, con la deliberazione 100/2023/R/com, che tali riferimenti siano sostituiti con la spesa annua attesa per i clienti vulnerabili;
- peraltro:
 - i valori della soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali delle famiglie economicamente svantaggiate sono stati aggiornati con la deliberazione 13/2023/R/com;
 - l'articolo 1, comma 318, della legge di Bilancio 2023, prevede che dall'1 gennaio 2024 sia abrogato il comma 7, dell'articolo 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che estendeva ai beneficiari del reddito di cittadinanza (Rdc) ovvero della pensione di cittadinanza (Pdc) le agevolazioni tariffarie per le forniture elettriche, gas e idriche;
 - con la deliberazione 201/2023/A è stato approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento e il nuovo Assetto organizzativo dell'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in questi primi anni di applicazione del meccanismo di riconoscimento automatico del bonus sociale sono emerse, dall'analisi dei reclami inviati da clienti e utenti finali allo Sportello per il consumatore, nonché dalle richieste di chiarimenti trasmesse da taluni Gestori del servizio idrico integrato, alcune criticità applicative del meccanismo di riconoscimento automatico disegnato dalla deliberazione 63/2021/R/com;
- in particolare, tali criticità hanno evidenziato che l'architettura del SII e i contenuti delle Specifiche tecniche, da questo emanate ai sensi delle disposizioni regolatorie in vigore, non prevedono attualmente alcune funzionalità utili per la gestione di talune fattispecie, quali:
 - il riesame delle pratiche nei casi in cui la mancata erogazione della compensazione avvenga per motivi non imputabili ai clienti;
 - il riconoscimento del bonus sociale idrico nei casi in cui il Gestore del servizio idrico integrato non si sia accreditato al SII (o non abbia completato gli adempimenti richiesti in materia di *privacy*);
 - il riconoscimento del bonus sociale idrico a favore delle utenze diverse da quelle dirette nei casi in cui la fornitura elettrica del nucleo familiare agevolabile venga attivata, o sia classificata per uso domestico, solo successivamente al primo invio dei flussi dati relativi ai potenziali beneficiari della compensazione effettuato dal SII verso il Gestore Idrico territorialmente competente;
 - la quantificazione del bonus sociale idrico a favore delle utenze classificate come indirette sulla base della numerosità effettiva del nucleo familiare e non sulla base della cosiddetta numerosità *standard* (3 componenti) del medesimo nucleo;
- i tempi di messa a disposizione dei bonifici domiciliati per gli utenti indiretti gas si sono rivelati in alcuni casi particolari, quali il ritardo della comunicazione del PDR condominiale da parte del cliente finale o lo smarrimento della lettera utile per il ritiro del bonifico medesimo, non sempre sufficienti per consentire ai potenziali beneficiari il ritiro della somma messa a disposizione presso gli uffici postali;
- la disciplina applicabile nei settori energetici stabilisce che i venditori procedano all'erogazione della compensazione solo successivamente all'effettivo trasferimento della medesima compensazione ad opera del distributore competente, creando possibili ritardi nell'erogazione del bonus sociale;
- sono pervenute all'Autorità alcune richieste di chiarimenti da parte di Gestori del servizio idrico integrato relativamente alla corretta applicazione dell'articolo 14 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, con riferimento all'applicazione del bonus sociale alle utenze potenzialmente indirette e in particolare all'erogazione del bonus sociale ai nuclei familiari la cui abitazione

ricada in località non servita da rete idrica o non sia riconducibile alla presenza di un condominio;

- tenuto conto delle richieste di chiarimenti di cui al precedente alinea, con Comunicato 20 settembre 2023, l’Autorità ha ritenuto opportuno chiarire che il bonus sociale idrico viene erogato a compensazione della spesa sostenuta dal soggetto in condizioni di disagio economico in qualità di utente finale; pertanto, il Gestore Idrico non procede all’erogazione della compensazione nei casi in cui l’abitazione del nucleo familiare sia sita in una località/territorio non servito da rete idrica.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 501/2014/R/com e la Bolletta 2.0, l’Autorità ha predisposto regole per favorire - con riferimento ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale - l’omogeneità dell’esposizione dei corrispettivi, delle diverse voci di spesa e degli importi relativi al bonus sociale;
- con la deliberazione 637/2022/R/com, l’Autorità ha, tra altro, introdotto nuovi criteri per la razionalizzazione e la sistematizzazione delle comunicazioni riportate nella bolletta e ha integrato i contenuti informativi da esporre in bolletta- tra i quali l’ammissione al bonus sociale per disagio economico - al fine di uniformarne l’esposizione dando maggiore evidenza alle comunicazioni e agli obblighi informativi disposti dall’Autorità medesima rispetto alle informazioni di carattere commerciale;
- con la deliberazione 712/2018/R/com, l’Autorità ha dato seguito alle disposizioni della legge di Bilancio 2018 in tema di fatturazione elettronica, conseguentemente i documenti regolatori di cui alla Bolletta 2.0 non sono più documenti di fatturazione, ma costituiscono documenti distinti e autonomi, con differente funzione (tutela e informazione del consumatore), rispetto alla fattura elettronica.

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare e integrare gli Allegati A, B, C e D alla deliberazione 63/2021/R/com al fine di dar seguito a quanto illustrato in consultazione in merito alle modalità di quantificazione e aggiornamento dei bonus sociali e favorire al contempo il superamento di alcune criticità applicative segnalate dai clienti e dagli utenti;
- con riferimento alle modalità di quantificazione e aggiornamento dei bonus sociali, dare parzialmente seguito a quanto illustrato nel documento per la consultazione 646/2022/R/com, e intervenire sugli articoli dell’Allegato A e D alla deliberazione 63/2021/R/com, al fine di favorire - a tutela dei clienti, ovvero degli utenti - una certa stabilità e prevedibilità della compensazione;
- prevedere pertanto che il calcolo della compensazione venga effettuato una volta all’anno sulla base della migliore stima disponibile per la spesa attesa nei quattro

trimestri successivi, determinata con gli stessi criteri utilizzati nel Portale Offerte e nelle schede di confrontabilità per il calcolo della spesa media annua;

- prevedere al contempo che l'erogazione dei bonus sociali gas relativi anche ad uso riscaldamento sia modulata su base trimestrale, al fine di favorire una maggiore coerenza tra la spesa effettiva sostenuta dai clienti beneficiari e la relativa compensazione;
- relativamente alla determinazione dei bonus gas, tenere conto che la previsione di spesa annua varia in funzione dell'ambito tariffario considerato ed è pertanto opportuno calcolare l'ammontare delle compensazioni anche in considerazione della distribuzione percentuale media dei beneficiari tra gli ambiti tariffari;
- intervenire pertanto sugli articoli 10 e 13 dell'Allegato A e sugli articoli 8, 13 e 14 dell'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com, adeguando conseguentemente i criteri di aggiornamento e di calcolo dei bonus come sopra anticipato.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- adottare un percorso più graduale nella rideterminazione dei consumi di riferimento dei clienti gas, rinviando il completamento del percorso di rideterminazione dei profili di consumo sottostanti il bonus gas e limitandosi, per il 2024, a ridurre al valore limite di 1400 S(m³)/anno ai consumi di riferimento che nel 2023 fossero ancora superiori a tale soglia;
- aggiornare conseguentemente le Tabelle pubblicate negli Allegati A e D alla deliberazione 63/2021/R/com sostituendo integralmente le Appendici 1 e 2 con le Appendici allegate al presente provvedimento.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- favorire l'ottenimento della compensazione da parte di clienti e utenti in condizione di disagio economico sociale introducendo alcune modifiche alle modalità operative di riconoscimento dei bonus sociali disciplinate dagli Allegati alla deliberazione 63/2021/R/com, e conseguentemente prevedere nuove funzionalità del SII che consentano di favorire il riconoscimento del diritto anche nei casi in cui si presentino le particolari fattispecie esposte brevemente nei precedenti alinea e a tal fine:
 - integrare gli articoli 4 e 9 dell'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com, prevedendo la possibilità che il SII effettui il riesame delle pratiche di bonus sociale, su segnalazione dello Sportello per il consumatore, nei casi in cui le cause di mancato riconoscimento della compensazione risultino non imputabili ai clienti medesimi;

- modificare l'articolo 7, dell'Allegato A e integrare l'articolo 5 dell'Allegato C affinché il SII provveda a un secondo invio dei flussi dati funzionali all'erogazione del bonus sociale idrico al gestore territorialmente competente, nei casi in cui il POD del nucleo familiare agevolabile venga attivato o venga classificato come uso domestico, solo successivamente al primo invio effettuato dal SII verso i gestori;
- modificare l'articolo 15, dell'Allegato A, e integrare l'articolo 5 dell'Allegato C prevedendo che il flusso di dati che il SII invia al Gestore Idrico territorialmente competente contenga il numero effettivo dei componenti il nucleo familiare (componenti maggiorenni e minorenni), superando il sistema attuale di quantificazione del bonus basato, nel caso di utenze indirette, sulla numerosità cosiddetta *standard* del nucleo agevolabile, pari a 3 componenti;
- modificare l'articolo 10, dell'Allegato A, al fine di consentire ai clienti finali di poter ritirare il bonifico domiciliato per un periodo pari a cinque anni, equivalente al termine del periodo di prescrizione del diritto previsto dalla legge per questo tipo di prestazioni sociali;
- integrare inoltre l'articolo 10, dell'Allegato A prevedendo che CSEA predisponga la procedura per i casi in cui sia necessaria la riemissione dei bonifici non riscossi prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, ivi inclusi i casi di mancata riscossione del bonifico, *mortis causa*;
- con specifico riferimento al bonus sociale idrico e, in particolare, alle modalità di riconoscimento e di erogazione dell'agevolazione, integrare l'articolo 17 dell'Allegato A adottando misure finalizzate a garantire l'erogazione della compensazione a tutti gli aventi diritto e a tal fine:
 - prevedere che in tutti i casi cui il Gestore Idrico territorialmente competente non abbia ricevuto dal SII i dati funzionali all'erogazione del bonus sociale per mancato accredito al sistema o non abbia completato gli adempimenti richiesti in materia di *privacy*, l'utente finale avente diritto possa comunque beneficiare dell'agevolazione facendone richiesta al proprio gestore, presentando la comunicazione ricevuta dal SII;
 - disporre che, in caso di mancata riscossione del bonus sociale idrico da parte dell'utente finale indiretto, il Gestore Idrico sia tenuto a rendere nuovamente disponibile la compensazione in tutti i casi in cui il soggetto interessato ne faccia richiesta e, comunque, entro il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla normativa attualmente vigente in materia;
- con riferimento al bonus sociale elettrico, al fine di garantire una maggiore tempestività nell'erogazione della compensazione, eliminare l'obbligo per il venditore di procedere all'erogazione del bonus sociale solo dopo l'effettivo trasferimento della compensazione medesima da parte del distributore competente, modificando l'articolo 11 dell'Allegato A, tenuto conto che tale modifica applicativa non comporta un particolare aggravio finanziario per i venditori in considerazione dell'incasso del gettito degli oneri generali (inclusi in particolare quelli relativi alla copertura delle compensazioni per il bonus sociale);

- inoltre, al fine di evitare che il bonus sociale idrico venga riconosciuto a favore di soggetti che non presentano tutti i requisiti di ammissibilità, integrare l'articolo 14 dell'Allegato A prevedendo che, il Gestore Idrico territorialmente competente non proceda alla corresponsione dell'agevolazione in tutti i casi in cui, pur in presenza dell'informazione relativa alla presenza di un POD attivo e domestico, sia in grado di accertare che l'indirizzo di abitazione del nucleo familiare ISEE sia ubicato in località/territorio non servito dalla propria rete idrica, oppure nei casi in cui al medesimo indirizzo non sia possibile associare una fornitura di tipo condominiale;
- per quanto riguarda gli obblighi informativi relativi all'attivazione e all'erogazione dei bonus sociali idrici, integrare le informazioni trasmesse dai Gestori Idrici al SII e da quest'ultimo alla CSEA con l'informazione relativa all'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento (ATO), al fine di consentire il monitoraggio degli importi effettivamente erogati agli utenti, modificando conseguentemente i commi 6.2, 8.1, 9.1 e 12.1, lettera b), dell'Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com;

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- aggiornare i testi dell'Allegato A in coerenza con le disposizioni relative alla Bolletta 2.0, anche al fine di adeguare la terminologia contenuta alla normativa relativa alla fatturazione elettronica;
- modificare i nomi delle Direzioni dell'Autorità citate negli Allegati A, B, C in coerenza con il nuovo assetto organizzativo previsto dalla deliberazione 201/2023/A;
- prevedere la tempestiva entrata in vigore del presente provvedimento, con decorrenza 1 gennaio 2024, ad eccezione delle disposizioni relative alla quantificazione del bonus per le utenze indirette basata sul numero effettivo dei componenti il nucleo familiare e al secondo invio da parte del SII dei flussi dati funzionali all'erogazione del bonus sociale idrico al gestore territorialmente competente - nei casi in cui il POD del nucleo familiare agevolabile venga attivato o venga classificato come uso domestico, solo successivamente al primo invio dei flussi - per cui è stabilita l'applicazione a decorrere dall'1 novembre 2024, in ragione delle complessità tecniche di implementazione, derivanti dalle modifiche di processo e di aggiornamento dei tracciati per la trasmissione delle informazioni.

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com

1.1. Le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione

63/2021/R/com sono integrate con le seguenti definizioni:

“**Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito)** è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell’art. 147 del d.lgs. n.152/06, come integrato dall’art. 7 del d.l. n. 133/14 convertito nella legge n. 164/14, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l’Ente di governo dell’ambito individuato dalla Regione;”;

“**Bolletta 2.0** è l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;”;

“**Codice pratica SII** è il codice univoco associato dal SII ad ogni pratica relativa al nucleo familiare ISEE;”;

“**Registro Centrale Ufficiale (RCU)** è la banca dati dei punti di prelievo, di riconsegna e dei dati identificativi dei clienti finali prevista dalla legge istitutiva del SII, 13 agosto 2010, n. 129;”;

“**Specifiche tecniche** sono le specifiche e per l’implementazione delle disposizioni funzionali all’identificazione delle forniture elettriche e gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico predisposte dal Gestore del SII;”;

“**Specifiche tecniche idriche** sono le specifiche tecniche per l’implementazione delle disposizioni funzionali all’identificazione delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa sostenuta dagli utenti domestici in condizioni di disagio economico, predisposte dal Gestore del SII;”;

“**Utente della distribuzione** è l’utente del servizio di distribuzione gas;”

“**Utente del dispacciamento** è il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento.”

1.2. All’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:

- i. nella definizione di **Autorità** dopo le parole “*istituita ai sensi della legge n. 481/95*” sono aggiunte le parole “*e s.m.i.*”;
- ii. nella definizione di **bonus sociale elettrico** dopo le parole “*decreto interministeriale 28 dicembre 2007*” sono aggiunte le parole “*e del decreto ministeriale 29 dicembre 2016*”;
- iii. la definizione di **venditore** è sostituita dalla seguente definizione: “*venditore è la controparte commerciale del cliente finale, ossia il soggetto parte venditrice di un contratto di fornitura di energia o di gas naturale con il cliente finale accreditato al SII ai sensi dell’articolo 1, comma 1.1, della deliberazione 18 aprile 2013, 166/2013/R/eel*”;
- iv. nella definizione di **disagio economico** le parole “8.265” sono sostituite dalle parole “9.530”, inoltre sono eliminate le parole “*c) è percettore di reddito di cittadinanza*”;

1.3. All’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com sono eliminate le

seguenti definizioni: **pensione di cittadinanza, reddito di cittadinanza, TIBEG.**

- 1.4. All'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
 - i. il numero "8.265" è sostituito dal numero "9.530";
 - ii. alla lettera b) dopo le parole "*con 4 (o più) figli*" sono aggiunte le parole "*a carico.*";
 - iii. sono eliminate le parole "*b) DSU aventi nuclei con ISEE > 8.265 percettori di Rdc/Pdc con meno di 4 figli.*";
- 1.5. All'articolo 7, comma 7.3, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, dopo le parole "*il bonus idrico*", sono aggiunte le parole "*, oppure alla data di reinvio dei flussi, nei casi di cui all'Articolo 5, comma 5.5, dell'Allegato C al presente provvedimento.*".
- 1.6. All'articolo 8, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, le parole "*alla Controparte Commerciale*" sono sostituite dalle parole "*al venditore*".
- 1.7. All'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
 - i. al comma 9.1, dopo le parole "*L'ammontare del bonus sociale elettrico*" sono aggiunte le parole "*indicato nel seguito CCE e*"; inoltre, dopo le parole "*29 dicembre 2016*" sono aggiunte le parole "*, in modo tale da garantire una riduzione del 30% della spesa al lordo delle imposte.*";
 - ii. al medesimo comma 9.2 le parole "*Tabella 1*" sono sostituite dalle parole "*Tabella 5*", inoltre le parole "*Appendice 2*" sono sostituite dalle parole "*Appendice*";
 - iii. al comma 9.2, le parole "*L'ammontare del bonus sociale elettrico determinato ai sensi del*" sono sostituite dalle parole "*Il consumo annuo di riferimento per la determinazione dell'ammontare del bonus sociale elettrico di cui al*";
 - iv. al comma 9.3, dopo le parole "*L'ammontare del bonus sociale gas*" sono aggiunte le parole "*indicato nel seguito CCG e*", inoltre, dopo le parole "*del decreto-legge n. 185/08*" sono aggiunte le parole "*, in modo tale da garantire una riduzione del 15% della spesa al netto delle imposte.*";
 - v. al comma 9.4, le parole "*nella Tabella 2 dell'Appendice 2*" sono sostituite dalle parole "*nella Tabella 5 dell'Appendice*";
 - vi. al comma 9.5, le parole "*alla Controparte Commerciale*" sono sostituite dalle parole "*al venditore*".
- 1.8. L'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com è integralmente

sostituito dal seguente:

“Articolo 10

Corresponsione del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas

10.1 Il bonus sociale elettrico è riconosciuto tempestivamente ai sensi del CTTE, mediante l’applicazione, *pro-quota* giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di prelievo per anno, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCE_i}{N} * gg$$

dove:

- CCE_i è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, differenziata in relazione a ciascuno dei profili di cui alla Tabella 4 dell’Appendice al presente Allegato A;
- N sono i giorni totali da cui è composto un anno, salvo il caso di anni bisestili pari a 366 giorni;
- gg sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza del bonus, considerati nella bolletta ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

10.2 Il bonus sociale gas per uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria - di cui all’Articolo 9, comma 4, lettera a), punto i) - è riconosciuto ai clienti domestici diretti tempestivamente ai sensi del CRDG, mediante l’applicazione, *pro-quota* giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di riconsegna per anno, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata trimestralmente secondo la seguente formula:

$$\frac{CCG_i}{N} * gg$$

dove:

- CCG_i è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di riconsegna per anno, differenziata in relazione alla numerosità del nucleo familiare ISEE i ;
- N sono i giorni totali da cui è composto un anno, salvo il caso di anni bisestili pari a 366 giorni;
- gg sono i giorni dell’anno considerati nella bolletta, ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa;

10.3 Il bonus sociale gas per riscaldamento oppure per uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento - di cui all'Articolo 9, comma 4, lettera a), punti ii) e iii) - è riconosciuto ai clienti domestici diretti tempestivamente ai sensi del CRDG, mediante l'applicazione, *pro-quota* giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di riconsegna per anno, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata trimestralmente secondo la seguente formula:

$$\frac{CCG_{u,i,z,t}}{N_t} * gg_t$$

dove:

- $CCG_{u,i,z,t}$ è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di riconsegna per trimestre, differenziata in relazione a ciascuno dei profili di consumo di cui alla Tabella 5 dell'Appendice al presente Allegato A, differenziata in relazione all'uso u , alla numerosità del nucleo familiare $ISEE_i$, alla zona climatica z e al t -esimo trimestre dell'anno;
 - N_t sono i giorni totali di cui è composto il t -esimo trimestre dell'anno;
 - gg_t sono i giorni del t -esimo trimestre considerati nella bolletta, ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.
- 10.4 Il bonus sociale gas è riconosciuto ai clienti domestici indiretti attraverso la corresponsione di un contributo *una tantum*, tramite bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU (beneficiario).
- 10.5 Il bonifico domiciliato di cui al precedente comma 10.4:
- a) può essere incassato anche da un soggetto delegato dal beneficiario;
 - b) deve essere incassato entro il termine del periodo quinquennale di prescrizione del diritto alla compensazione, come comunicato ai sensi del successivo comma 10.7, lettera b);
 - c) è di importo pari alla componente compensativa annua CCG.
- 10.6 La CSEA predispone, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per richiedere la riemissione dei bonifici domiciliati non incassati e le sottopone, entro il medesimo termine, all'approvazione della Direzione Consumatori e Utenti.
- 10.7 Ai fini di quanto previsto ai precedenti commi 10.4 e 10.5, il Gestore del SII comunica a CSEA, con le modalità di cui all'Articolo 16 dell'Allegato B al presente provvedimento, gli elementi informativi necessari affinché la stessa CSEA, anche tramite i soggetti da quest'ultima selezionati nell'ambito della Convenzione prevista dalla deliberazione ARG/com 113/09, garantisca:
- a) l'invio delle comunicazioni relative all'ammissibilità alla compensazione e alla messa in pagamento dei bonifici domiciliati ai relativi beneficiari;

- b) la messa in pagamento dei suddetti bonifici domiciliati dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della predetta comunicazione del Gestore del SII, fino al termine di cui al precedente Articolo 10.5, lettera b).”

1.9. L’articolo 11 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

Applicazione della compensazione

- 11.1 Il venditore è tenuto a trasferire al cliente domestico titolare del punto di prelievo e/o del punto di riconsegna interessato dalla compensazione, la componente tariffaria compensativa; il trasferimento deve avvenire nella prima fattura utile. Nella bolletta inviata al cliente domestico il venditore è tenuto a dare separata evidenza della suddetta componente tariffaria compensativa, ai sensi della Bolletta 2.0.
- 11.2 Il venditore tiene separata evidenza contabile delle compensazioni ricevute dalle imprese di distribuzione e trasferite ai clienti finali.
- 11.3 Gli Utenti del dispacciamento/gli Utenti della distribuzione e i venditori interessati applicano il bonus, ai sensi del precedente Articolo 10, per il periodo di competenza in cui risultano abbinati al punto di prelievo e/o punto di riconsegna.”

1.10. L’articolo 12 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com è modificato come segue:

- i. al comma 12.1 la parola “*fattura*” è sostituita dalla parola “*bolletta*”;
- ii. al comma 12.6 le parole “*della Controparte Commerciale*” sono sostituite dalle parole “*del venditore*”;
- iii. il comma 12.7 è sostituito dal seguente comma:

“12.7 La CSEA predispone, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per la restituzione di eventuali importi di bonus sociale indebitamente percepiti da parte del cliente e le sottopone, entro il medesimo termine, all’approvazione della Direzione Consumatori e Utenti dell’Autorità.”.

1.11. L’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com è sostituito dal seguente:

“Articolo 13

Aggiornamento del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas

- 13.1 L’Autorità aggiorna l’ammontare dei bonus sociali una volta all’anno, quantificando i valori delle componenti compensative CCE e CCG applicabili per un intero anno solare, eventualmente prevedendo la possibilità di differenziare su base trimestrale l’importo corrisposto ai

sensi dell'Articolo 10.

- 13.2 La quantificazione di cui al comma 13.1, a valere per l'anno n , è effettuata in anticipo, sulla base delle migliori stime disponibili della spesa media che verrà sostenuta dai clienti domestici serviti nel servizio di tutela per la vulnerabilità, nel medesimo anno n , da ciascuno dei profili di consumo elencati nelle Tabelle 4 e 5 in Appendice al presente Allegato A.
- 1.12. All'articolo 13.bis dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, ai commi 13.bis2 e 13.bis3, le parole "*ciascun documento di fatturazione nel*" sono sostituite dalle parole "*ciascuna bolletta nella*";
- 1.13. All'articolo 14 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, dopo il comma 14.6, è aggiunto il seguente comma:
- "14.7 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 14.6, il Gestore Idrico territorialmente competente non procede alla corresponsione dell'agevolazione in tutti i casi in cui sia in grado di accertare che l'indirizzo di abitazione del nucleo familiare ISEE sia ubicato in località/territorio non servito dalla rete idrica del medesimo gestore, oppure nei casi in cui al medesimo indirizzo non sia possibile associare una fornitura idrica di tipo condominiale."
- 1.14. All'articolo 15 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 15.2, sono eliminate le seguenti parole: "*ove sia in possesso di tutte le informazioni e dei dati all'uopo necessari e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2022*";
 - ii. il comma 15.3 è sostituito dal seguente comma:
- "15.3 Nel caso di utenze indirette, il bonus sociale idrico viene calcolato dal Gestore Idrico territorialmente competente, tenuto conto delle informazioni trasmesse dal Gestore del SII ai sensi dell'Articolo 5, comma 5.4, dell'Allegato C al presente provvedimento, in funzione del numero dei componenti maggiorenni e minorenni del nucleo ISEE comunicato ai sensi del comma 5.4, lettera i). Secondo quanto previsto dal comma 3.6 del TICSI, a maggior tutela dei nuclei domestici numerosi residenti nelle unità immobiliari presenti nei condomini, è fatto comunque obbligo al Gestore Idrico di accettare l'autodichiarazione trasmessa anche dal singolo utente indiretto interessato."
- 1.15. All'articolo 17 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 17.1, le parole: "*Gestore Idrico*" sono sostituite dalle seguenti parole: "*Gestore Idrico territorialmente competente*";
 - ii. al comma 17.1, alla lettera b), dopo le parole "*beneficiario dell'agevolazione.*" sono aggiunte le seguenti parole: "*In caso di mancata*

riscossione del bonus da parte dell'utente finale, il Gestore Idrico territorialmente competente è tenuto a rendere nuovamente disponibile la compensazione in tutti i casi in cui la richiesta dell'utente sia effettuata entro il termine di cinque anni dalla data di primo riconoscimento del bonus medesimo.”.

iii. dopo il comma 17.2, è aggiunto il seguente comma:

“17.3 Resta salvo il diritto del nucleo familiare ISEE di richiedere al Gestore Idrico territorialmente competente, il riconoscimento della compensazione in tutti i casi in cui il medesimo nucleo riceva la comunicazione di ammissione al bonus prevista dal successivo Articolo 21.”.

1.16. All'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, il comma 18.7 è sostituito dal seguente:

“18.7 La CSEA predispone, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per la restituzione alla CSEA medesima di eventuali importi di bonus sociale idrico indebitamente percepiti dall'utente idrico diretto e indiretto e le sottopone, entro il medesimo termine, all'approvazione della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità.”.

1.17. All'articolo 21 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:

i. la Rubrica *“Comunicazioni dell'esito del procedimento ai potenziali beneficiari dei bonus”* è sostituita dalla seguente: *“Comunicazioni inviate dal SII in relazione all'esito del procedimento ai potenziali beneficiari dei bonus”*;

ii. al comma 21.2 il riferimento al *“comma 10.6”* è sostituito dal riferimento al *“comma 10.5”*;

iii. dopo il comma 21.2, è aggiunto il seguente comma:

“21.3 Nel caso in cui il procedimento automatico di riconoscimento del bonus sociale idrico non sia andato a buon fine, per cause non imputabili all'utente finale, il nucleo familiare agevolabile riceve apposita comunicazione, utile per richiedere l'agevolazione spettante direttamente al Gestore Idrico territorialmente competente, nel rispetto dei requisiti di cui al precedente Articolo 7.”;

iv. al comma 21.4, le parole: *“Direzione Advocacy Consumatori e Utenti”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“Direzione Consumatori e Utenti”*.

1.18. Le Appendici 1 e 2 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com sono integralmente sostituite dall'Appendice 1 allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Modifiche e integrazioni all'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com

- 2.1 L'articolo 1 dell'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com è integralmente sostituito dal seguente:

“Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Allegato B valgono le definizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento.”
- 2.2 Nell'Allegato B le parole “*Controparte Commerciale*” sono sostituite dalla parola “*venditore*”.
- 2.3 All'articolo 4 dell'allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com, dopo il comma 4.7, è aggiunto il seguente comma:
- “4.8 Nel caso in cui un cliente finale avente diritto al bonus sociale elettrico non riceva il bonus per motivazioni non imputabili al medesimo cliente, anche qualora sia decorso il termine di validità della DSU, il SII effettua le verifiche di cui agli articoli 4 e 5, anche sulla base delle informazioni fornite dal cliente stesso, e, in caso di esito positivo, trasmette all'impresa distributrice, all'Utente del dispacciamento e al venditore, una comunicazione contenente le informazioni di cui al precedente comma 4.6 ai fini dell'erogazione del bonus sociale elettrico, ai sensi dell'Articolo 10 dell'Allegato A al presente provvedimento.”.
- 2.4 All'articolo 9 dell'allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com, dopo il comma 9.7, è aggiunto il seguente comma:
- “9.8 Nel caso in cui un cliente finale avente diritto al bonus sociale gas non riceva il bonus per motivazioni non imputabili al medesimo cliente, anche qualora sia decorso il termine di validità della DSU, il SII effettua le verifiche di cui agli articoli 9 e 10, anche sulla base delle informazioni fornite dal cliente stesso, e, in caso di esito positivo, trasmette all'impresa distributrice, all'Utente della distribuzione e al venditore, una comunicazione contenente le informazioni di cui al precedente comma 9.6 ai fini dell'erogazione del bonus sociale gas, ai sensi dell'Articolo 10 dell'Allegato A al presente provvedimento.”.
- 2.5 All'articolo 13 dell'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com, al comma 13.3, lettera b), la parola “*PdR*” è sostituita dalla parola “*PDR*”.
- 2.6 Agli articoli 17 e 18 dell'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com, ai commi 17.2 lettera b) e 18.2 lettera b), la parola “*trimestre*” è sostituita dalla parola “*bimestre*”.
- 2.7 Agli articoli 22 e 23 dell'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com, sono apportate le seguenti modificazioni:

- i. ai commi 22.2 e 23.3, le parole “*Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia*”;
- ii. inoltre, al medesimo comma 22.2 le parole “*Direzione Advocacy Consumatori e Utenti*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*Direzione Consumatori e Utenti*”.

Articolo 3

Modifiche e integrazioni all’Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com

- 3.1 All’articolo 1 dell’Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com, al comma 1.1, sono eliminate le seguenti parole: “*dell’interpretazione e*” e “*e all’Allegato B*”.
- 3.2 All’articolo 5 dell’Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
 - i. al comma 5.4, lettera h) le parole “*dichiarante la DSU.*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*dichiarante la DSU;*”;
 - ii. al comma 5.4, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera: “*i) numero dei componenti il nucleo familiare.*”
 - iii. dopo il comma 5.4 è aggiunto il seguente comma:

“5.5 Qualora la comunicazione di cui al precedente comma 5.1 risulti carente dell’informazione relativa a un punto di prelievo di energia elettrica nella titolarità di uno dei componenti il nucleo familiare ISEE, il Gestore del SII, acquisita dal Gestore Idrico territorialmente competente la comunicazione di cui al successivo comma 6.2, lettera d), effettua a partire dal secondo mese successivo a quello del primo invio e fino al termine dell’anno di validità della relativa attestazione ISEE, ulteriori tentativi della ricerca circa la presenza di un POD domestico attivo. Qualora nel rispetto delle tempistiche di validità dell’attestazione ISEE, la ricerca dia esito positivo, il Gestore del SII, fermo restando quanto previsto al precedente comma 5.2, trasmette al Gestore Idrico territorialmente competente una nuova comunicazione di aggiornamento di quella di cui al precedente comma 5.1, comprensiva dell’informazione relativa alla presenza del POD domestico attivo di cui al precedente comma 5.4, lettera g).”.
- 3.3 All’articolo 6 dell’Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com, al comma 6.3, dopo le parole: “*per ogni nucleo familiare ISEE*” sono aggiunte le seguenti parole: “*e per ogni ATO*”.
- 3.4 All’articolo 7 dell’Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - i. al comma 7.1 sono eliminate le seguenti parole: “*o della mancata*”.

comunicazione di cui al comma 6.4 del medesimo Articolo 6”;

- ii. al comma 7.3, dopo le parole: “*Articolo 5, comma 5.1.*”, sono aggiunte le seguenti parole: “*La verifica si intende effettuata con esito negativo anche nei casi di cui al precedente comma 6.4.*”.
- 3.5 All’articolo 8, dell’Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com, al comma 8.1, dopo le parole “*nel medesimo bimestre*” sono aggiunte le seguenti parole: “*per ogni ATO di competenza*”.
- 3.6 All’articolo 9 dell’Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com, al comma 9.1, dopo le parole “*dei bonus sociali idrici erogati*” sono aggiunte le seguenti parole: “*per ogni ATO*”.
- 3.7 All’articolo 12 dell’Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 12.1, lettera b, dopo le parole “*l’importo totale erogato*” sono aggiunte le seguenti parole: “*per ogni ATO*”, inoltre le parole Gestori Idrici sono sostituite dalle parole “*Gestori Idrici territorialmente competenti,*”;
 - ii. il comma 12.2 è sostituito dal seguente comma:
“12.2 Il Gestore del SII fornisce periodicamente all’Autorità una relazione illustrativa degli aventi diritto al bonus sociale idrico, comprendente una sintesi del totale complessivo erogato da ciascun gestore territorialmente competente per ciascun ATO, nonché le ulteriori informazioni di competenza di ciascun Gestore Idrico e di CSEA, con dettaglio mensile, purché funzionali all’attività di monitoraggio di cui al presente Articolo, secondo modalità e termini stabiliti dal Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia, dal Direttore della Direzione Consumatori e Utenti e dal Direttore della Direzione Assetti e Governance Ambientale.”;
- 3.8 All’articolo 13 dell’Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com, al comma 13.2, le parole “*direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia*”.

Articolo 4

Modifiche e integrazioni all’Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com

- 4.1 Nel titolo dell’Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com, le parole “*Testo integrato delle*” sono eliminate.
- 4.2 All’articolo 1 dell’Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com la definizione di **venditore** è sostituita dalla seguente definizione: “**venditore** è la controparte commerciale del cliente finale, ossia il soggetto parte venditrice di un contratto di fornitura di energia o di gas naturale con il cliente finale accreditato al SII ai

sensi dell'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione 18 aprile 2013, 166/2013/R/eel;”.

- 4.3 All'articolo 6 dell'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com il comma 6.1 è integralmente sostituito dal seguente:

“6.1 Il venditore è tenuto a trasferire al cliente domestico titolare del punto di prelievo interessato dalla compensazione la componente tariffaria compensativa. Il trasferimento deve avvenire nella prima bolletta utile.”

- 4.4 All'articolo 7 dell'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com, dopo il comma 7.4, è aggiunto il seguente comma:

“7.5 La CSEA predispone, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per la restituzione alla CSEA medesima di eventuali importi di bonus sociale idrico indebitamente percepiti dall'utente idrico diretto e indiretto e le sottopone, entro il medesimo termine, all'approvazione della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità.”.

- 4.5 L'articolo 8 dell'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com è integralmente sostituito dal seguente:

“Articolo 8

Aggiornamento della compensazione

8.1 L'Autorità definisce l'ammontare del bonus elettrico per i clienti domestici in condizioni di disagio fisico una volta all'anno, quantificando il valore della componente compensativa *CCF* di cui al successivo Articolo 13 applicabile per un intero anno solare.

8.2 La quantificazione di cui al comma 8.1, a valere per l'anno *n*, è effettuata in anticipo, sulla base delle migliori stime disponibili della spesa media che verrà sostenuta dai clienti domestici serviti nel servizio di tutela per la vulnerabilità, nel medesimo anno *n*.”.

- 4.6 Agli articoli 3, 9 e 12 dell'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com, le parole “*Testo Integrato*” sono sostituite dalle parole “*Allegato D*”.

- 4.7 L'articolo 13 dell'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com è integralmente sostituito dal seguente:

“Articolo 13

Compensazione per la fornitura elettrica per i clienti in condizione di disagio fisico

13.1 L'ammontare del bonus per i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, corrisposto ai sensi del successivo Articolo 14, è determinato dall'Autorità in coerenza con i criteri di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, in modo tale da compensare la maggior

spesa derivante sia dal maggior impegno di potenza, sia dal maggior consumo di energia elettrica connessi all'utilizzo delle apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita.

13.2 La maggior spesa annua a cui fare riferimento per la determinazione dell'ammontare del bonus per i clienti domestici in condizioni di disagio fisico di cui al precedente comma 13.1 viene calcolata per differenza rispetto a quella di un cliente domestico con valori tipici di consumo annuo e di potenza impegnata e differenziato in base a:

- a) entità dell'extra consumo elettrico annuo, articolato in tre fasce:
 - fascia minima, fino a 600 kWh/anno;
 - fascia media, tra 600 e 1.200 kWh/anno;
 - fascia massima, oltre 1.200 kWh/anno;
- b) valore della potenza contrattualmente impegnata, articolata in 4 fasce:
 - ≤ 3 kW;
 - $=3,5$ kW;
 - $=4$ kW;
 - $\geq 4,5$ kW”.

4.8 L'articolo 14 dell'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com è integralmente sostituito dal seguente:

“Articolo 14

Corresponsione del bonus per disagio fisico

14.1 La compensazione di cui all'Articolo 13 è riconosciuta con la cadenza prevista per la fatturazione del servizio di trasporto applicando una componente tariffaria, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCF_{ij}}{N} * gg$$

dove:

- CCF_{ij} è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, differenziata in relazione alla fascia di extra-consumo e alla potenza contrattualmente impegnata, secondo le casistiche definite alla Tabella 1 dell'Appendice al presente Allegato in conformità ai consumi determinati in Tabella 3 in Appendice al medesimo Allegato;
- N sono i giorni totali da cui è composto un anno, salvo il caso di anni bisestili pari a 366 giorni;

- gg sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza della compensazione, considerati nella bolletta ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.”.

4.9 All’articolo 15 comma 1 dell’Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:

i. la formula:

$$\frac{CCE_i + CCF}{365} * gg$$

è modificata come segue:

$$\frac{CCE_i + CCF_{ij}}{N} * gg$$

- ii. le parole “*di cui alla Tabella 1 alla deliberazione 63/2021/R/com*” sono sostituite dalle parole “*definita ai sensi dell’Allegato A alla presente deliberazione*”;
 - iii. le parole “*CCF è la componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, di cui alla Tabella 1 dell’Appendice 2 al presente Testo Integrato in conformità ai consumi determinati in Tabella 3 dell’Appendice 1 al presente Testo Integrato*” sono sostituite dalle parole “*CCF_{ij} è la componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, di cui al precedente articolo 14*”;
 - iv. dopo le parole “*di cui al precedente articolo 14;*” sono aggiunte le parole “*- N sono i giorni totali da cui è composto un anno, salvo il caso di anni bisestili pari a 366 giorni;*”
 - v. le parole “*nel documento di fatturazione*” sono sostituite dalle parole “*nella bolletta*”.
- 4.10 All’articolo 17 comma 1 dell’Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com le parole “*in ciascun documento di fatturazione nel*” sono sostituite dalle parole “*in ciascuna bolletta nella*”.
- 4.11 Le Appendici 1 e 2 dell’Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com sono integralmente sostituite dall’Appendice 2 allegata al presente provvedimento.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento entra in vigore l'1 gennaio 2024, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 3.2, lettere ii. e iii. del presente provvedimento che trovano applicazione a decorrere dall'1 novembre 2024.
- 5.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero del Lavoro e Politiche sociali, all'Associazione Nazionale degli Enti di governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA), all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), nonché alla società Acquirente Unico S.p.A. e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
- 5.3 Il presente provvedimento e gli Allegati A, B, C e D alla deliberazione 63/2021/R/com, come risultanti dalle modifiche e integrazioni apportate con la presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini